

COMUNE DI LONGI

(Città Metropolitana di Messina)

Via Roma, 2 – 98070 LONGI (ME) **2** 0941 485040 C.C.P.139259 − C.F. 84004070839 Area "Servizi alla persona "Tel. 0941485040/89

e-mail:sociale@comunelongi.it - Pec protocollo@pec.comunelongi.it

CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DI LOCALI/AMBIENTI COSTITUENTI PARTE DELL'IMMOBILE SITO IN
L'anno duemila il giorno del mese di in Longi Via Roma n. 2 e presso la
Residenza Municipale, con la presente scrittura privata valida a tutti gli effetti di legge,
TRA
- il COMUNE DI LONGI C.F. 84004070839 — sede IN Via Roma n. 2 in seguito denominato anche "Comodatario"
rappresentato dallanella sua qualità di
Responsabile delL'Area Servizi alla Persona, giusta provvedimento sindacale n°in data ed in forza dell'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 e s.m., la quale agisce
in questo atto esclusivamente in nome e per conto del suddetto Ente;
E
- il Sig./la Sig.ra il
P. IVA: in seguito definito anche "Comodante", nella sua qualità di dell'immobile sito in
denominato
PREMESSO CHE:

- l'Amministrazione comunale con deliberazione della Giunta Comunale n° 144 in data 13/10/2021 ha espresso indirizzo favorevole alla celebrazione di matrimoni di rito civile ed alla costituzione di unioni civili anche al di fuori della Casa comunale, presso locali, strutture ricettive, edifici, ville siti di proprietà o titolarità privata aventi rilevanza storica, architettonica, artistica-culturale o di interesse paesaggistico o turistico, con istituzione presso tali siti di separati Uffici di Stato Civile con funzione limitata alla sola attività amministrativa propria della celebrazione di matrimoni con rito civile e costituzione di unioni civili:
- a seguito pubblicazione di Avviso pubblico esplorativo finalizzato alla acquisizione di manifestazione di interesse da parte di privati alla concessione in comodato d'uso gratuito al Comune di Longi di immobili per la suddetta finalità, con deliberazione della Giunta Comunale n° in data è stato approvato l'Elenco dei luoghi/immobili di proprietà privata, ubicati nel territorio del Comune di Longi (Me), risultati idonei per il riconoscimento quali Uffici distaccati di Stato Civile ai sensi dell'art. 3 del DPR n° 396/2000;

- ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno n° 10/2014 la celebrazione dei matrimoni/unioni civili al di fuori della Casa comunale in luoghi esterni, presuppone che detti luoghi siano nella disponibilità giuridica del Comune, che abbiano carattere di ragionevole continuità temporale e pertanto dedicati in via non occasionale alla celebrazione del matrimonio o alla costituzione di unione civile;
- con determinazione del Responsabile della Responsabile dell'Area "Servizi alla Persona" n°....... del....... è stato tra l'altro approvato apposito schema di contratto di comodato d'uso gratuito di locali/strutture/immobili a tale scopo;

TUTTO CIO' PREMESSO quale parte integrante e sostanziale del presente atto, fra le parti come sopra convenute,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DEL CONTRATTO

Oggetto del presente contratto è l'uso in comodato gratuito da parte del Comune di Longi di locali/struttura/immobile/luogo di proprietà privata per la celebrazione di matrimoni con rito civile o la costituzione di unioni civili.

Il presente contratto ha la finalità di definire le modalità con le quali le parti si accordano per la celebrazione del rito civile in detti locali/ambienti e pertinenze funzionali, mediante l'istituzione di Ufficio distaccato di Stato Civile.

ART. 2 – DESCRIZIONE DEI LOCALI/STRUTTURA/LUOGO CONCESSI IN COMODATO

Per l'istituzi	one di u	n Ufficio dist	taccato di	Stato Civile, at	to alla sola c	elebrazione di	matrimoni ci	vili
o costituzio	ne di uni	oni civili, il S	Sig./la Sig.	ra		concede in co	modato d'uso	al
Comune di	Longi, c	he accetta,	gli ambie	nti/la struttura,	/i locali dell'	immobile sito	nel Comune	di
Longi in via	a		denomina	nto		individuato c	atastalmente	al
N.C.E.U. de	el Comur	ne di Longi	al Foglio	particell	asub	, come e	evidenziati ne	ella
planimetria	allegata	al presente	atto, del	lla superficie di	mq, c	li cui il Comod	lante dichiara	di
avere	la	piena	ed	esclusiva	disponibilità	in in	qualità	di

ART. 3 – CONSEGNA DEL BENE

Il Comodatario, alla scadenza del contratto, si impegna altresì a riconsegnare il bene oggetto del presente atto nello stato in cui si trovava al momento della consegna, salvo il normale deperimento d'uso.

ART. 4 – DESTINAZIONE D'USO – ACCESSIBILITA' DEL LUOGO DI CELEBRAZIONE

Lo spazio aperto o il luogo chiuso, nel quale si svolge il rito nuziale o la costituzione dell'unione civile, deve risultare preventivamente definito, avere carattere duraturo, deve essere destinato - per il tempo necessario - esclusivamente all'attività amministrativa che sottende il rito nuziale o la costituzione dell'unione civile e dunque sottratto alla fruizione da parte di altri soggetti.

All'esterno del locale, della struttura o del luogo dedicato alla celebrazione il Comodante dovrà apporre - a proprie cura e spese - una targa o cartello recante la dicitura "COMUNE DI LONGI"

- Ufficio distaccato di Stato Civile (deliberazione Giunta Comunale n° deL...........)" che dovrà essere eventualmente rimossa per usi del locale, della struttura o luogo diversi da quelli stabiliti dal presente contratto di comodato d'uso gratuito e dovrà essere definitivamente rimossa allo scadere del contratto di comodato se non rinnovato.

Nel corso del rito, il luogo della celebrazione è ad ogni effetto "Ufficio di Stato Civile" e pertanto non potranno essere consentite attività incongruenti o lesive del decoro.

Nel rispetto dell'art. 106 del Codice Civile il matrimonio civile o la costituzione dell'unione civile deve essere celebrato in luogo aperto al pubblico, pertanto in coincidenza con la sua celebrazione, deve essere garantito a chiunque libero accesso all'Ufficio di Stato Civile. Il Comodante dovrà adottare le misure necessarie affinché non vi siano impedimenti per l'ingresso e la permanenza nel luogo di celebrazione.

ART. 5 – ALLESTIMENTO DELLA SALA O STRUTTURA E/O AMBIENTI DI CELEBRAZIONE

Per ogni celebrazione di matrimonio o costituzione di unione civile i locali o la struttura o il luogo adibiti a tale funzione pubblica dovranno essere adeguatamente arredati ed attrezzati da parte del Comodante il quale dovrà – comunque - garantire il seguente allestimento essenziale:

- un tavolo, di caratteristiche e dimensioni adeguate alla cerimonia, per la sottoscrizione dell'atto di matrimonio o di unione civile;
- una poltroncina per l'Ufficiale di Stato Civile celebrante;
- due poltroncine per i nubendi o contraenti l'unione civile;
- due poltroncine per i testimoni;
- un cuscino porta-fedi;
- impianto audio corredato di microfono, idoneo ad assicurare una ottimale acustica.

Il Comodante potrà a propria discrezione allestire altre adeguate sedute a disposizione dei convenuti.

Durante la celebrazione del rito civile, nei locali o struttura o luogo di celebrazione dovranno altresì essere esposte le bandiere della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea. Al termine di ogni celebrazione detti vessilli potranno essere rimossi dal Comodante; gli stessi dovranno essere riposizionati al successivo riutilizzo del locale o luogo per i fini istituzionali relativi alla celebrazione di matrimonio civile o alla costituzione di unione civile.

ART. 6 - ORARI E ORGANIZZAZIONE DELLE CELEBRAZIONI

Ai sensi dele line di indirizzo stabilite con Delibera di G.C. n. 144 del 13/10/2021, la data e l'orario di ciascuna cerimonia dovranno essere concordati dai nubendi o dai contraenti l'unione civile con l'Ufficio di Stato Civile con congruo anticipo, comunque non inferiore a 20 (venti) giorni. L'Ufficio di Stato Civile provvederà preliminarmente ad accertare la disponibilità alla celebrazione da parte del Sindaco o suo delegato, del personale comunale e della sala, locale, struttura o luogo prescelto per il rito.

In nessun caso possono essere effettuate prenotazioni della cerimonia senza preventivo assenso dell'Ufficio di Stato Civile.

Il calendario delle celebrazioni e l'organizzazione del servizio saranno gestiti dal Comune, il quale provvede alla celebrazione con la presenza dell'Ufficiale di Stato Civile, nell'osservanza delle prescrizioni delle predette line di indirizzo.

ART. 7 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto di comodato d'uso gratuito avrà durata di **anni tre** decorrenti dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato previo accordo tra le parti salvo contraria manifestazione di volontà da parte di uno dei firmatari. Eventuale disdetta dovrà essere comunicata alla controparte a mezzo posta elettronica certificata o con raccomandata A/R con preavviso di almeno 90 (novanta)

giorni prima della scadenza.

Nell'arco temporale sopra indicato l'effettivo comodato d'uso gratuito si attiverà di volta in volta per i giorni ed orari concordati tra il Comune di Longi ed il Comodante e necessari all'espletamento delle attività relative alla celebrazione dei matrimoni o costituzione di unioni civili. Ad ogni attivazione il comodato d'uso avrà la durata necessaria allo svolgimento della celebrazione medesima.

ART. 8 – RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI TRA LE PARTI

Il Comodante garantisce sotto la sua totale responsabilità che il locale, la struttura o luogo in oggetto soddisfa tutti i requisiti e le prescrizioni di idoneità ed agibilità conforme alla destinazione d'uso e solleva il Comune di Longi-Comodatario da qualsiasi responsabilità in merito.

Il Comodante è tenuto a garantire adeguate condizioni di sicurezza degli impianti e della struttura, sia degli ambienti di celebrazione che dei luoghi di accesso ed il numero massimo dei partecipanti dovrà essere adeguato alle caratteristiche tecniche e di sicurezza dei medesimi.

Al Comodante compete l'onere di apertura, chiusura, allestimento e pulizia della sala o struttura o luogo adibito alla celebrazione del matrimonio civile o dell'unione civile; a carico dello stesso sono le eventuali spese sia ordinarie che straordinarie, comprese le utenze, per il decoroso mantenimento degli ambienti e relative pertinenze e per il loro godimento da parte del Comune-Comodatario.

In relazione all'utilizzo per il quale è concesso in comodato d'uso gratuito il locale, la struttura o lo spazio, il Comune-Comodatario non assume alcun obbligo circa la custodia, la conservazione, il deterioramento e le spese necessarie all'uso né per eventuali danni arrecati a terzi o da terzi o per infortuni. A carico del bilancio comunale non grava alcun onere derivante dalla stipula del presente contratto.

Il Comune-Comodatario è espressamente esonerato da ogni responsabilità per azioni, omissioni di terzi, danni o infortuni che possano derivare a cose e/o persone, compiuti o verificatisi durante l'utilizzo del locale, immobile, struttura o luogo ove si celebra il rito, oggetto del presente comodato.

Tali responsabilità ed eventuali spese relative restano ad esclusivo carico del Comodante, il quale è tenuto a dotarsi di adeguata copertura assicurativa a tutela dei rischi di cui sopra tenendo esonerato il Comune da qualsiasi onere, spesa e responsabilità.

Il Comune di Longi-Comodatario non riconosce alcun corrispettivo al Comodante per l'uso dei locali o della struttura o del luogo in oggetto, intendendosi il comodato interamente gratuito. L'istituzione di distaccato Ufficio di Stato Civile e la concessione del bene immobile o del luogo in comodato d'uso gratuito non comporta per il Comodante l'acquisizione di diritti o benefici, né sotto il profilo economico né sotto il profilo di eventuali servizi collegati.

ART. 9 - CONDIZIONI - COSTI

Per il servizio di celebrazione del rito civile o costituzione dell'unione civile reso dal Comune è dovuta da parte dei nubendi o dei contraenti l'unione civile apposita tariffa – stabilita con deliberazione della Giunta Comunale – e da versare direttamente al Comune medesimo.

Il Comodante non potrà richiedere alcun corrispettivo alle parti contraenti per l'utilizzo dei locali o del luogo o dell'immobile messo a disposizione per la sola celebrazione del rito civile o costituzione dell'unione civile attrezzato secondo la dotazione essenziale richiesta all'art. 5 del presente contratto di comodato d'uso.

Il Comodante può concordare con i nubendi o contraenti l'unione civile un allestimento di maggior prestigio rispetto all'arredamento minimo richiesto dal Comune ed i relativi costi restano a totale carico delle parti private.

I costi per eventuale maggior utilizzo dell'immobile o struttura o luogo, al di fuori della celebrazione, o per la fruizione - da parte dei nubendi o contraenti l'unione civile - di servizi erogati all'interno dell'ambiente o luogo medesimo per fini commerciali (quali ad esempio: ristorazione, ospitalità, intrattenimento...) sono determinati dal Comodante-proprietario/titolare del bene e rientrano nell'ambito dei rapporti negoziali tra le parti private, rispetto ai quali il Comune di Longi è e resta totalmente estraneo.

ART. 10 - RECESSO DAL CONTRATTO

In qualunque momento le parti potranno recedere dal contratto di comodato d'uso mediante comunicazione scritta da inoltrare alla controparte mediante posta elettronica certificata o a mezzo lettera raccomandata con avviso di ritorno con preavviso di almeno giorni 90 (novanta) rispetto alla data di effettiva interruzione del contratto. Sono comunque fatte salve eventuali celebrazioni di matrimoni o costituzioni di unioni civili già prenotate e confermate in detto periodo.

Il Comune di Longi-Comodatario si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento per ragioni di superiore interesse pubblico e/o per sopravvenute ragioni di inopportunità della prosecuzione del rapporto.

ART. 11 - MODIFICHE

A pena di nullità, qualunque modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti, previa approvazione con determinazione del Responsabile dei Servizi Demografici del Comune di Longi.

ART. 12 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente alla interpretazione o all'esecuzione del presente contratto di comodato d'uso e che non fosse possibile definire in via amministrativa e conciliativa direttamente tra le parti, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Patti.

ART. 13 - SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto di comodato d'uso gratuito, redatto in forma di scrittura privata, sarà sottoposto a registrazione fiscale in misura fissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 4 – Tariffa – parte prima, del DPR 26.04.1986, n° 131 e s.m.

Tutte le spese, imposte, tasse, oneri e diritti inerenti e conseguenti al presente contratto di comodato d'uso necessarie al perfezionamento ed alla registrazione fiscale del medesimo, nessuna esclusa, sono a totale carico del Comodante, il quale le assume rinunciando espressamente ad ogni e qualsiasi diritto di rivalsa.

ART. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione del presente atto il Comodante ed il Comodatario si autorizzano reciprocamente, ai sensi del D. Lgs.vo n° 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati personali per tutte le attività ed operazioni tecnico-amministrative connesse al perseguimento delle finalità di cui al presente contratto di comodato d'uso ed all'esecuzione del medesimo.

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e sarà improntato a liceità e correttezza.

I diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti al Capo III del Regolamento UE 2016/679. Titolare del trattamento dei dati e soggetto attivo della raccolta dei dati è il Comune di Longi in persona del Sindaco pro-tempore: Geom. Antonino FABIO.

Responsabile del trattamento dei dati:

Responsabile dell'Area Servizi Alla Persona: Bellissimo Anna Maria

Responsabile della protezione dei dati: dott. Santo Fabiano referente della FORMANAGEMENT SRL, e-mail: dpo@santofabiano.it -

ART. 15 – DOMICILIO DELLE PARTI

Ai fini del presente contratto di comodato d'uso gratuito le parti eleggono domicilio, rispettivamente:

a) Il **Comodatario**: Comune di LONGI, presso la residenza del Comune di LONGI, Via Roma, 2-98070 Longi (Me);

indirizzo PEC: protocollo@pec.comunelongi.it;

b) Il Comodante: Sig	/Sig.raresidente in
Via	indirizzo PEC:

ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto espressamente nel presente contratto di comodato d'uso gratuito si fa riferimento alle leggi vigenti in materia di comodato ed alle norme del Codice Civile.

Il presente contratto è stipulato in modalità elettronica conformemente a quanto disposto dall'art. 32 comma 14 del D. Lgs.vo n° 50/2016 e s.m.. Esso è la completa e precisa espressione della volontà delle parti le quali lo leggono, confermano e sottoscrivono come appresso con firma digitale, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. s) del Codice dell'Amministrazione Digitale (C.A.D.) e s.m..

I certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto di cui all'art. 1 comma 1 lett. f) del D. Lgs.vo n° 82/2005 e s.m..

Allegati, anch'essi sottoscritti dalle parti:

- planimetria di individuazione dei locali, dell'immobile o struttura o del luogo oggetto di comodato d'uso gratuito;
- verbale di consegna dei locali, dell'immobile o struttura o del luogo oggetto di comodato d'uso gratuito.

Per IL COMUNE DI LONGI - COMODATARIO	IL COMODANTE
La responsabile dell'Area	
Servizi alla Persona	
	Sig./Sig.ra
Firmato digitalmente ex D. Lgs. 82/2005	Firmato digitalmente ex D. Lgs. 82/2005